

GUIDA ALLA CITTADINANZA ITALIANA

Residenza, matrimonio
e giovani

Informazioni utili
per la richiesta
alla cittadinanza
italiana



*Prefettura di Verona
Ufficio Territoriale del Governo*



La versione on-line si trova sul sito della Prefettura di Verona: www.prefettura.it/verona

Pubblicazione a cura del: FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020,
Progetto PA.PER.WORK - PA Performing Work

Redazione a cura del CIR – Consiglio Italiani Rifugiati Onlus:
Beatrice Rappo, Omondi Malice Atieno, Linda Pischedda e Mattia Tosato

Hanno collaborato alla redazione dei testi: Ufficio Cittadinanza della Prefettura di Verona, Comune di Verona Ufficio Stato Civile, Avvocati di Strada, Albo degli Avvocati, CITTIM Reti Cittadini Immigrati (Caritas Verona), CESTIM (Centro Studio Immigrazione), Patronati ACLI, UIL, CISL, UGL, SIAS, ACAI ENAS, CGIL.

Progetto grafico e impaginazione: Lino's & Co.

Pubblicato a Gennaio 2023

PREMESSA

Il tema della cittadinanza è molto complesso in quanto, oltre ad essere ricco di previsioni normative e procedure burocratiche, rileva della relazione che intercorre tra un individuo ed uno Stato. In particolare, il conferimento della cittadinanza italiana ad uno straniero costituisce, da un lato, la fase finale di un procedimento in capo all'Amministrazione che ha valutato positivamente l'inserimento dello stesso nella comunità nazionale e, dall'altro, instaura un vincolo giuridico che produce effetti sin dal momento del giuramento davanti al Sindaco quale Ufficiale di Governo, racchiuso nella formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato", da cui discende la facoltà di esercitare diritti civili e politici fondamentali per la persona.

Dall'esperienza maturata nello specifico settore della Prefettura, ho avuto modo di constatare come le più recenti modifiche normative regolamentari e tecnologiche hanno generato nuove criticità legate ai cambiamenti introdotti.

L'occasione per realizzare una guida che potesse fare chiarezza sui contenuti delle norme e sulle procedure che sottendono la concessione della cittadinanza italiana, si è concretizzata con la partecipazione della Prefettura di Verona come capofila, al progetto FAMI PA.PER.WORK – PA Performing Work, co-finanziato dall'Unione Europea e dal Ministero dell'Interno, in partenariato con il CIR – Consiglio Italiano Rifugiati Onlus; progetto che si prefigge l'obiettivo di capacity building volto a rafforzare il ruolo di coordinamento e gestione della Prefettura nell'area immigrazione, attraverso il consolidamento del network tra gli enti pubblici e privati del territorio. Fondamentale per la riuscita dell'iniziativa è stato il contributo offerto dagli operatori pubblici e del privato sociale che, quotidianamente, si relazionano con i cittadini stranieri nel loro lungo e complicato percorso di integrazione nel tessuto sociale, economico e culturale italiano.

Le idee e le proposte nate attorno al progetto, dal confronto sul tema con le parti sociali, grazie alla partecipazione degli stessi ad appositi incontri online, hanno rappresentato altresì l'occasione per consolidare le reti ed i partenariati già presenti nella provincia di Verona.

Il risultato ha portato alla realizzazione di uno strumento di informazione pratico, semplice e comprensibile a cui, oltre alle parti sociali hanno aderito Istituzioni tra cui il Comune di Verona, la Provincia, i patronati, gli operatori legali e le varie associazioni che, a vario titolo, sono intervenute ai differenti gruppi di discussione.

Vivo apprezzamento per la preziosa collaborazione offerta va al personale CIR che, con passione, impegno, cura ed entusiasmo, ha accompagnato la redazione del progetto nelle varie fasi della sua realizzazione, in sinergia con il personale della Prefettura, fino ad arrivare al traguardo finale.

Con la speranza di aver contribuito al raggiungimento dell'obiettivo, auguro una buona lettura.

Dott.ssa Gabriella Mucci
Viceprefetto
Verona, dicembre 2022

SOMMARIO

Introduzione	PAG. 7
La cittadinanza	PAG. 8
Cittadinanza per residenza	PAG. 10
1) Requisiti	
A) Residenza legale e ininterrotta nel territorio italiano	
B) Reddito minimo richiesto	
C) Comprovata conoscenza della lingua italiana	
D) Assenza di condanne penali e di pericolosità sociale	
2) Documentazione necessaria	
3) La tua Check List	
Cittadinanza per matrimonio o unione civile	PAG. 15
1) Requisiti	
A) Residenza legale e ininterrotta nel territorio italiano	
B) Matrimonio o unione civile	
C) Comprovata conoscenza della lingua italiana	
D) Assenza di condanne penali e di pericolosità sociale	
2) Documentazione necessaria	
3) La tua Check List	
Cittadinanza italiana e giovani: minorenni, neo diciottenni ed altri casi particolari	PAG. 19
1) Documentazione necessaria per i neo diciottenni	
2) Seconde generazioni: la road map per la cittadinanza italiana	
Approfondimenti	PAG. 23
1) Documentazione	
A) Residenza	
B) Certificato di nascita	
C) Certificato penale	
D) Certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana	
E) Certificati di matrimonio e unione civile	
2) Legalizzazioni e traduzioni	
3) Procedura: l'iter	
4) Perdita, riacquisto e cittadinanza multipla	
12 Cose importanti da non dimenticare!	PAG. 35
... e per i giovani: 5 Consigli!	PAG. 36

INTRODUZIONE

Nel contesto del progetto **FAMI PA.PER.WORK – PA Performing Work** che ha l'obiettivo di migliorare i servizi rivolti all'utenza straniera, si è pensato di realizzare la "Guida alla cittadinanza italiana: residenza, matrimonio e giovani. Informazioni utili per la richiesta alla cittadinanza italiana", un pratico strumento rivolto principalmente a coloro che vogliono affrontare l'iter burocratico.

Questo lavoro non ha l'ambizione di essere esaustivo ma tenta di orientare ed approfondire gli aspetti più concreti della domanda di cittadinanza e rispondere ai più frequenti interrogativi che naturalmente sorgono quando ci si relaziona con normative e procedure amministrative complesse.

Quali sono i documenti che mi servono per presentare domanda di cittadinanza per matrimonio? E per residenza? Per i giovani è prevista una procedura semplificata rispetto a quella ordinaria? Come posso sapere lo status della mia domanda? Cosa significa legalizzare un documento? Il certificato penale ha una scadenza? In base a cosa e da chi viene valutata la mia domanda di cittadinanza? Se ottengo la cittadinanza italiana posso mantenere anche quella del mio paese di origine? Queste sono solo alcune delle domande alle quali abbiamo cercato di dar risposta con l'ausilio dei principali attori del pubblico e del privato del territorio veronese che si occupano di cittadinanza.

La guida, disponibile online, è suddivisa in cinque parti e contiene i principali riferimenti normativi, nonché box con casi specifici.

Nel primo e nel secondo capitolo si affrontano le tematiche legate ai requisiti, alla documentazione e alle procedure necessarie per l'ottenimento della cittadinanza, rispettivamente per residenza e per matrimonio. Per ognuna delle due casistiche è stata inserita una semplice check list per dar la possibilità ai richiedenti di organizzarsi al meglio e controllare autonomamente il possesso o meno dei documenti richiesti.

Consci delle difficoltà specifiche che i più giovani possono incontrare, abbiamo dedicato a loro la terza parte, con un focus ai neo diciottenni affinché colgano l'opportunità di ottenere la cittadinanza in tempi più brevi seguendo la procedura semplificata che hanno a disposizione.

Per facilitare la comprensione dei contenuti si è volutamente evitato di usare un linguaggio troppo istituzionale e tecnico. A tale scopo, il testo – nella parte conclusiva delle prime tre sezioni – è arricchito da pratiche infografiche semplificative delle fasi del procedimento amministrativo.

Nella quarta parte, si trovano approfondimenti relativi alla documentazione, alle legalizzazioni e alle fasi della procedura, nonché ai casi di perdita, revoca e riacquisto della cittadinanza.

Abbiamo voluto concludere con alcuni consigli rivolti ai richiedenti, 12 per gli adulti e 5 per i più giovani.

LA CITTADINANZA

"Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato civitatis, al quale l'ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici."

Ministero dell'Interno

In linea di principio, ogni Stato adotta criteri propri per la concessione e la perdita della cittadinanza. Il quadro normativo su cui si disciplina la cittadinanza italiana è composto principalmente da:

- **Legge 5 febbraio 1992, n. 91** *"Nuove norme sulla cittadinanza"* e successive modifiche (vedi con particolare rilievo la legge 15 luglio 2009 n.94 per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio ed il Decreto Legge 21 giugno 2013, n.69 per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia);
- **Decreto Presidente Repubblica 18 aprile 1994, n.362** *"Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana"*;
- Norme derivate dalle convenzioni internazionali, sia bilaterali che multilaterali, sottoscritte dall'Italia, le cui disposizioni prevalgono sulla normativa generale, in tutti i casi in cui si debbano applicare nei rapporti con gli altri Stati contraenti, in quanto regime speciale.

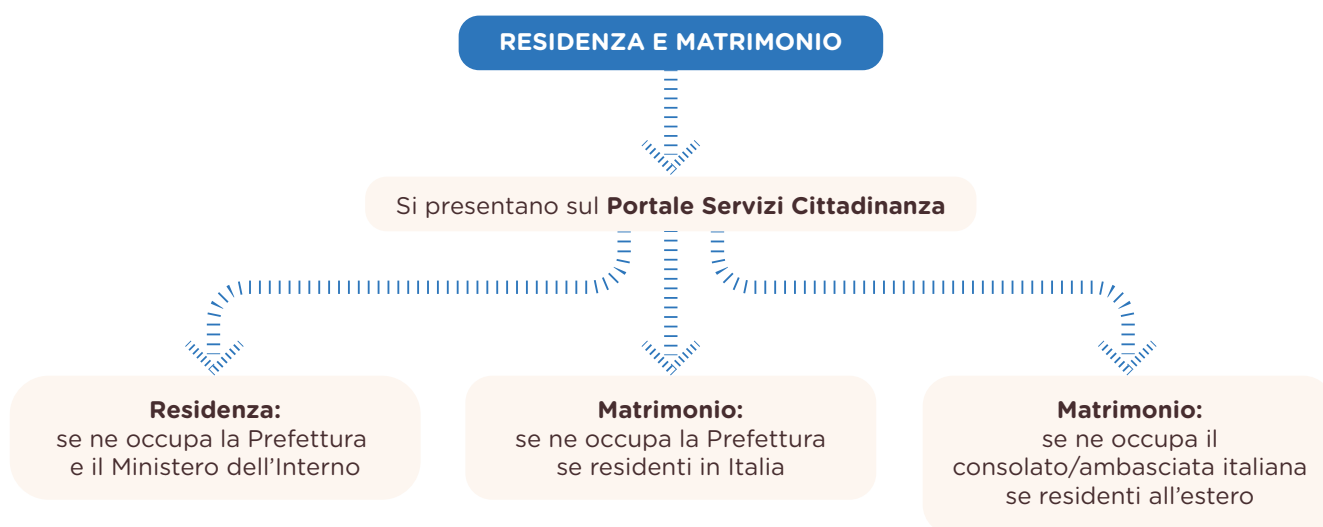
Nell'ordinamento italiano, la cittadinanza si acquisisce tramite il **principio dello "iure sanguinis"** (diritto di sangue), cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani, dovunque avvenga la nascita. Inoltre, si può diventare cittadini italiani:

- **Per residenza o naturalizzazione;**
- Per aver contratto **matrimonio** con un cittadino/a italiano/a;
- Per beneficio di **legge** ovvero **per i nati in Italia che hanno compiuto 18 anni;**
- Per esser **nato** sul territorio **italiano** (*"iure soli"* o diritto di suolo) da genitori apolidi o se i genitori sono ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza;
- Per **adozione**, da parte di un cittadino/a italiano/a, di un **minore;**
- **Per riconoscimento di paternità o maternità** da parte di un cittadino/a italiano/a o a seguito di **dichiarazione giudiziale di filiazione di un minore;**
- Può, inoltre, essere concessa per **meriti speciali** che hanno distinto la persona durante la permanenza nello Stato (ad esempio un gesto eroico o un eccezionale interesse dello Stato). Essa viene riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'Interno.

La concessione della cittadinanza è un atto di alta amministrazione **fortemente discrezionale** nel quale si valutano, oltre al rispetto dei requisiti di legge, l'interesse pubblico della richiesta, il livello di integrazione sociale del richiedente e i familiari e infine la volontà di entrare a far parte della comunità italiana. Le richieste di cittadinanza si presentano:

- **Per residenza** tramite il Portale Servizi Cittadinanza sul sito del Ministero dell'Interno. Vengono prese in carico dalla Prefettura e dal Ministero dell'Interno.
- **Per matrimonio** tramite il Portale Servizi Cittadinanza sul sito del Ministero dell'Interno. Vengono prese in carico dalla Prefettura.
- **Per discendente da avo italiano¹ e manifestazione di volontà di un neo diciottenne sono da presentare in Comune.**

¹ Per approfondire le casistiche relative agli stranieri di ceppo italiano si rimanda all'art. 4 legge 91/1992 e alla circolare K28.1 dell'8 aprile 1991



In più, ogni cittadino di un Paese membro dell'UE, oltre alla cittadinanza del paese di origine, gode della **Cittadinanza Europea** che comporta una serie di norme e diritti ben definiti, che si possono raggruppare in quattro categorie:

- La libertà di circolazione e di soggiorno su tutto il territorio dell'Unione;
- Il diritto di votare e di essere eletto alle elezioni comunali e a quelle del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza;
- La tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, qualora ci si trovi in un Paese in cui non ci sia a o un consolato italiano;
- Il diritto di presentare petizioni al Parlamento Europeo e ricorsi al mediatore europeo.

DIRITTO O CONCESSIONE?

- È un DIRITTO la cittadinanza per i figli o i discendenti di cittadini italiani → **si chiama "ius sanguinis"**.
- È un DIRITTO la cittadinanza per i nati in Italia che hanno compiuto 18 anni → **si chiama "beneficio di legge"**.
- È una CONCESSIONE la cittadinanza per residenza > CONCESSA se in possesso dei requisiti → **si chiama anche "naturalizzazione"**.

CITTADINANZA PER RESIDENZA

→ REQUISITI

A) Residenza legale e ininterrotta nel territorio italiano

L'acquisto della cittadinanza italiana per residenza è previsto all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche. Per presentare la domanda sono necessari i seguenti requisiti, **che devono permanere fino al giuramento**:

SE SEI	RESIDENZA MINIMA DI
Cittadino di Paese Terzo "extracomunitario" (art. 9 f)	10 anni
Cittadino dell'UE (art. 9 d)	4 anni
Apolide (9 e) o rifugiato (art. 16 c.2)	5 anni
Maggiorenne adottato da cittadino italiano (art. 9 b)	5 anni (dall'adozione)
Figlio maggiorenne di cittadino straniero che ha acquisito la cittadinanza italiana (naturalizzato)	5 anni (dall'ottenimento della cittadinanza da parte del genitore)
Discendente in linea retta di cittadini italiani per nascita, entro il 2° grado (cioè figlio o nipote)	3 anni
Nato in Italia (e non hai usufruito del riconoscimento della cittadinanza presso il Comune di residenza previsto dall'art.4 della legge 91/1992) (art.9 a)	3 anni

La residenza deve essere legale e continuativa. Devi essere iscritto all'Anagrafe senza periodi di residenza all'estero o di irreperibilità in Italia. (vedi Cap. 4 "Residenza").

I titolari dello status di protezione sussidiaria e umanitaria non usufruiscono delle agevolazioni previste per le persone con status di rifugiato e devono aver maturato 10 anni di residenza.

STRANIERO ALLE DIPENDENZE DELLO STATO (art. 9.1 lett. c)
Non è previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato per almeno 5 anni.

CITTADINO REGNO UNITO 
Dal 1° gennaio 2021 i cittadini britannici sono a tutti gli effetti cittadini di un Paese terzo.

CITTADINANZA PER RESIDENZA

→ REQUISITI

B) Reddito minimo richiesto

È necessario dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento **nei 3 anni antecedenti alla domanda** e non devono essere inferiori a quanto stabilito dal Ministero dell'Interno². Tale capacità reddituale deve essere stabile e continuativa fino al momento del giuramento.

REDDITO MINIMO RICHIESTO	STATUS
€ 8.263,31	Celibe/nubile
€ 11.362,05	Sposato/a
€ 11.878,10	Sposato/a + 1 figlio/a
€ 12.394,15	Sposato/a + 2 figlio/a
€ 12.910,20	Sposato/a + 3 figlio/a
€ 13.426,25	Sposato/a + 4 figlio/a
Ulteriori € 516, 00	Per ogni altro figlio a carico

Nell'esame delle domande di cittadinanza, possono essere considerati utili i redditi del convivente di fatto solo nel caso in cui sia stato sottoscritto e allegato alla domanda di cittadinanza un contratto di convivenza.

I redditi sono solo quelli imponibili IRPEF e per i quali sono stati assolti i relativi obblighi fiscali in Italia, cioè quelli che compaiono nelle **dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi 3 anni all'Agenzia delle Entrate**. È quindi escluso dal conteggio il patrimonio immobiliare. Nel principio di solidarietà familiare, per raggiungere questo reddito minimo, il richiedente non è solo. Possono contribuire anche i redditi dei familiari conviventi: coniuge, parte unita civilmente o convivente di fatto legato da contratto scritto di convivenza, figli legittimi o legittimati, genitori, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle (art. 433 Codice Civile). Per dimostrare i redditi degli altri familiari, è necessario allegare un'autocertificazione di mantenimento e il documento d'identità del/i familiare/i che contribuiscono al reddito.

Esempio: Mohammed è sposato con Fatima, entrambi egiziani. Hanno 2 figli conviventi maggiorenni e con loro vivono i rispettivi coniugi. Mohammed fa domanda di cittadinanza ma non ha reddito sufficiente. Per soddisfare il requisito del reddito minimo può presentare anche le dichiarazioni dei redditi dei figli conviventi, che risultano nello stato di famiglia.

² I parametri reddituali di riferimento sono quelli previsti per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria da parte dei titolari di pensione di vecchiaia, dall'art. 3, comma 2, del D.L. 25 novembre 1989, n. 382, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, successivamente confermati dall'art. 2, comma 15, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

CITTADINANZA PER RESIDENZA

→ REQUISITI

C) Comprovata conoscenza della lingua italiana

La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 5 e 9 della legge 91/1992 è subordinata al possesso di **un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)**. Questo requisito può essere dimostrato attraverso varie tipologie di certificati. *(Vedi capitolo 4 Certificato di conoscenza della lingua Italiana)*

D) Assenza di condanne penali e di pericolosità sociale

Può essere rigettata la domanda della cittadinanza al richiedente che abbia precedenti penali e/o sia stato condannato, con sentenza definitiva per alcune tipologie di reato, o nel caso di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica Italiana. Il Ministero dell'Interno valuta caso per caso la gravità dell'illecito commesso e la pericolosità sociale del richiedente e dei familiari conviventi.

CITTADINANZA PER RESIDENZA

→ DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Per poter presentare la domanda devi essere in possesso della seguente documentazione:

- **Documento di riconoscimento** - Carta d'identità, passaporto, carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini di Paesi terzi, attestazione di soggiorno per i cittadini dell'UE.
- **Codice fiscale**
- **Certificato di nascita** in lingua originale legalizzato e munito di traduzione legalizzata
- **Certificato penale del paese di origine** (e degli eventuali altri Paesi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata
- **Titolo attestante la conoscenza della lingua italiana**
- **Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni**, proprie e dei familiari conviventi se concorrono al reddito
- **Pagamento** del contributo obbligatorio di € 250,00 e di una marca da bollo da € 16,00 (versamento **tramite PagoPA** al momento della presentazione della domanda).

La domanda di cittadinanza dev'essere presentata online dal **portale del Ministero dell'interno**.

Art. 6 del DPCM 28 marzo 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2022

Domande cittadinanza cittadini ucraini

I cittadini ucraini sono esonerati dalla presentazione dell'atto di nascita e del certificato penale dello Stato di origine fino alla cessazione dello stato di emergenza, al termine del quale provvederanno alla regolarizzazione dell'istanza. Per la compilazione della domanda basterà inserire una semplice dichiarazione di volersi avvalere del previsto esonero nella sezione "certificato di nascita" "certificato penale".

DOCUMENTI ULTERIORI PER:

Rifugiati e Apolidi: Non potendo richiedere al proprio Paese il certificato di nascita e il certificato penale, possono produrre, in sostituzione degli stessi, un atto di notorietà con l'indicazione delle proprie generalità e di quelle dei genitori, nonché dei propri carichi pendenti. L'atto va richiesto in Tribunale alla presenza di 2 testimoni. Oltre alla documentazione elencata devono presentare anche il certificato di riconoscimento dello status di rifugiato/certificazione di apolidia.

Adottati: Copia della sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale

DOMANDA DI CITTADINANZA PER RESIDENZA ART.9 L.91/1992



DOCUMENTI NECESSARI

- Documento d'identità
- Codice Fiscale
- Certificato di nascita tradotto e legalizzato
- Certificato penale tradotto e legalizzato
- Titolo attestante la conoscenza della lingua italiana (Livello L2/B1)
- Dichiarazione dei redditi ultimi 3 anni
- Pagamento contributo di € 250 e marca da bollo € 16



PRESENTAZIONE ONLINE DELLA DOMANDA

La domanda di cittadinanza va presentata online dal portale del Ministero dell'Interno con credenziali SPID, autonomamente o con l'aiuto di un patronato.

LA PREFETTURA ESAMINA LA DOMANDA CONTROLLANDO I REQUISITI PREDEFINITI

- Residenza legale e ininterrotta
- Redditi minimi richiesti
- Conoscenza della lingua italiana e trasmette l'esito al Ministero.



LA QUESTURA ACQUISISCE LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI

- Presenza o meno di condanne penali e pericolosità sociale e trasmette l'esito al Ministero.



IL MINISTERO DELL'INTERNO FA LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI ACQUISITI

PREAVVISO DI RIGETTO

Entro 10 giorni si possono inviare osservazioni e/o integrazioni rispetto ai problemi segnalati

SE I PROBLEMI VENGONO RISOLTI



DECRETO di CONCESSIONE della CITTADINANZA

Giuramento in Comune
Entro 6 mesi dalla notifica del decreto



DECRETO DI RIGETTO

- Eventuale ricorso al TAR entro 60 giorni
- Eventuale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni

CITTADINANZA PER RESIDENZA

→ LA TUA CHECK LIST



Per controllare se ti manca qualche documento ed aiutarti a presentare la domanda

RICHIESTA DI CITTADINANZA PER RESIDENZA (art.9 Legge n. 91/92)

DOCUMENTI E REQUISITI	SI	NO
Requisito residenza legale, continuativa e ininterrotta		
Redditi minimi richiesti (negli ultimi 3 anni)		
• dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni		
Titolo attestante la conoscenza della lingua italiana (almeno 1 dei seguenti):		
• certificazione del livello linguistico B1 del QCER		
• titolo di studio rilasciato da un Istituto riconosciuto dal MIUR		
• accordo di integrazione		
• permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo		
Certificato di nascita		
• è stato legalizzato		
• è munito di traduzione legalizzata		
Certificato penale del paese di origine (ed eventuali altri Paesi di residenza)		
• è stato legalizzato		
• è munito di traduzione legalizzata		
• è stato fatto da meno di 6 mesi dalla data di rilascio		
Documento di riconoscimento		
Permesso di soggiorno		
Contributo di € 250,00 e marca da bollo da € 16,00 (al momento della presentazione della domanda)		
SE SEI RIFUGIATO O APOLIDE		
Atto di notorietà con indicazione delle generalità e i carichi pendenti rilasciato dal Tribunale		
Certificato di riconoscimento dello status di rifugiato/apolidia		

Questo elenco è a titolo informativo, quindi non è obbligatorio compilarlo, né è necessario presentarlo al momento della domanda online.

CITTADINANZA PER MATRIMONIO O UNIONE CIVILE → REQUISITI

Il riconoscimento della cittadinanza italiana per matrimonio è previsto all'articolo 5 della legge n. 91 del 5 febbraio 1992.

Possono presentare domanda di cittadinanza:

- i coniugi di cittadini italiani,
- gli stranieri che hanno costituito un'unione civile con cittadini italiani trascritta nei registri dello Stato Civile del Comune Italiano (decreti legislativi n. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017, adottati ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.76).

A) Residenza legale, continuativa e ininterrotta

Per presentare la domanda sono necessari i seguenti requisiti, i quali devono permanere fino al giuramento:

- 2 anni di residenza dalla data del matrimonio o unione civile;
- 3 anni dalla data del matrimonio o unione civile, se residente all'estero;
- 2 anni dalla data del giuramento e dalla data del matrimonio o unione civile, in caso di coniuge naturalizzato italiano

I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Domanda di cittadinanza per matrimonio e spostamento fuori dal territorio italiano. La domanda di cittadinanza italiana per matrimonio resta valida anche se ti trasferisci o sei residente all'estero. Adempimenti da compiere:

- chiedere al Comune italiano di residenza la cancellazione per emigrazione all'estero;
- inviare una comunicazione all'Ufficio Cittadinanza della Prefettura con la quale si comunica di avere già richiesto la cancellazione anagrafica per trasferimento all'estero e chiedendo il trasferimento dell'istanza presso la rappresentanza diplomatico/consolare italiana competente territorialmente;
- produrre certificato di iscrizione A.I.R.E. del coniuge cittadino italiano residente all'estero.

La domanda si presenta al Consolato o Ambasciata italiana del paese in cui vivi all'estero: in questo caso i moduli per la domanda li trovi sul sito del Ministero affari Esteri.

Esempio: Sarah è cittadina keniana e Michele è cittadino italiano. Sono sposati da 3 anni e vivono in Germania. Se lui è iscritto all'A.I.R.E., lei può presentare domanda di cittadinanza italiana presso l'Ambasciata/Consolato italiano in Germania.

B) Matrimonio o unione civile

Al momento della presentazione della domanda e fino all'adozione del decreto di acquisto della cittadinanza, il vincolo matrimoniale o di unione civile deve persistere, quindi non ci deve esser stato scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, separazione legale o non sia stata manifestata la volontà allo scioglimento dell'unione. Se il matrimonio è stato celebrato all'estero, deve essere trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza.

CITTADINANZA PER MATRIMONIO O UNIONE CIVILE → REQUISITI

Novità Corte costituzionale sentenza n. 195/2022: la morte del coniuge non impedisce l'acquisizione della cittadinanza *"Lo straniero (o l'apolide) che, in conseguenza del matrimonio con un cittadino italiano, abbia maturato i requisiti legali per chiedere la cittadinanza, non può vedersi negare il relativo provvedimento a causa della morte del coniuge verificatasi nel corso del procedimento per il riconoscimento del suo diritto."*

C) Conoscenza della lingua italiana

La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli art. 5 e 9 della legge 91/1992 è subordinata al possesso di un'adeguata **conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)**. Questo requisito può essere dimostrato attraverso varie tipologie di certificati. *(Vedi capitolo 4 Certificato di conoscenza della lingua Italiana).*

D) Assenza di condanne penali e di pericolosità sociale

Può essere rigettata la domanda della cittadinanza al richiedente che abbia precedenti penali e/o sia stato condannato, con sentenza definitiva per alcune tipologie di reato, o nel caso di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica Italiana. La Prefettura dovrà valutare caso per caso, la gravità dell'illecito commesso e la pericolosità sociale del richiedente e dei familiari conviventi.

La cittadinanza italiana è un diritto riconosciuto ai coniugi (marito o moglie) di cittadini italiani, a meno che:

- non siano legalmente separati o divorziati;
- non siano un pericolo per la sicurezza dello Stato.

CITTADINANZA PER MATRIMONIO O UNIONE CIVILE → DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Per poter presentare la domanda devi essere in possesso della seguente documentazione:

- **Certificato di matrimonio o di unione civile**, tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese di origine (tale certificato scade dopo 6 mesi), oppure copia **atto integrale di matrimonio** rilasciata dal Comune italiano se il certificato è stato trascritto. Se il coniuge non è cittadino italiano dalla nascita è importante conoscere la data di naturalizzazione perché da tale data decorrono i 2 anni necessari per poter presentare domanda di cittadinanza, ridotti ad 1 in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
- **Documento di riconoscimento**: carta d'identità, passaporto, carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari; attestazione di soggiorno per i cittadini dell'UE
- **Codice fiscale**
- **Certificato di nascita** tradotto e legalizzato o apostillato
- **Certificato penale** del paese di origine tradotto e legalizzato o apostillato
- **Titolo attestante la conoscenza della lingua italiana**
- **Pagamento** del contributo obbligatorio di € 250,00 e di una marca da bollo da € 16,00 (al momento della presentazione della domanda).

(Vedi pag. 28 - Legalizzazione e Apostille)

La domanda di cittadinanza dev'essere presentata online dal **portale del Ministero dell'interno**.

DOMANDA DI CITTADINANZA PER MATRIMONIO ART.5 L.91/1992



DOCUMENTI NECESSARI

- Documento d'identità
- Codice Fiscale
- Certificato di nascita tradotto e legalizzato
- Certificato penale tradotto e legalizzato
- Titolo attestante la conoscenza della lingua italiana (Livello L2/B1)
- Pagamento contributo di € 250 e marca da bollo € 16



PRESENTAZIONE ONLINE DELLA DOMANDA

La domanda di cittadinanza va presentata online dal portale del Ministero dell'Interno con credenziali SPID, autonomamente o con l'aiuto di un patronato.
Il Ministero rilascia NULLA OSTA alla domanda.

LA PREFETTURA ESAMINA LA DOMANDA CONTROLLANDO I REQUISITI PREDEFINITI

- Matrimonio/unione civile in essere
- Residenza legale e ininterrotta
- Conoscenza della lingua italiana



LA QUESTURA ACQUISISCE LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI

- Presenza o meno di condanne penali e pericolosità sociale



L'ESAME DELLA DOMANDA PUÒ PRODURRE:

PREAVVISO DI RIGETTO

Entro 10 giorni si possono inviare osservazioni e/o integrazioni rispetto ai problemi segnalati

SE I PROBLEMI VENGONO RISOLTI



DECRETO di CONCESSIONE della CITTADINANZA

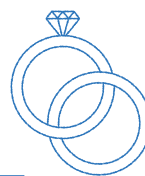
Giuramento in Comune
Entro 6 mesi dalla notifica del decreto



DECRETO DI RIGETTO

- Eventuale ricorso al TAR entro 60 giorni
- Eventuale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni

CITTADINANZA PER MATRIMONIO O UNIONE CIVILE → LA TUA CHECK LIST



Per controllare se ti manca qualche documento ed aiutarti a presentare la domanda

RICHIESTA DI CITTADINANZA PER MATRIMONIO (art. 5 Legge n. 91/92)

DOCUMENTI E REQUISITI	SI	NO
Requisito residenza legale, continuativa e ininterrotta		
Titolo attestante la conoscenza della lingua italiana (almeno 1 dei seguenti):		
• certificazione del livello linguistico B1 del QCER		
• titolo di studio rilasciato da un Istituto riconosciuto dal MIUR		
• accordo di integrazione		
• permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo		
Matrimonio o unione civile (1 dei seguenti)		
• atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune		
• certificato di unione civile rilasciato dal Comune		
Certificato di nascita		
• è stato legalizzato		
• è munito di traduzione legalizzata		
Certificato penale del paese di origine (ed eventuali altri Paesi di residenza)		
• è stato legalizzato		
• è munito di traduzione legalizzata		
• è stato fatto da meno di 6 mesi dalla data di rilascio		
Documento di riconoscimento		
Permesso di soggiorno		
Contributo di € 250,00 e marca da bollo da € 16,00 (al momento della presentazione della domanda)		
SE SEI RIFUGIATO O APOLIDE		
Atto di notorietà con indicazione delle generalità e i carichi pendenti rilasciato dal Tribunale		
Certificato di riconoscimento dello status di rifugiato/apolidia		

Questo elenco è a titolo informativo, quindi non è obbligatorio compilarlo, né è necessario presentarlo al momento della domanda online.

CITTADINANZA ITALIANA E GIOVANI: MINORENNI, NEO DICIOTTENNI ED ALTRI CASI PARTICOLARI

Questa sezione si occupa in particolare di come i più giovani possano ottenere la cittadinanza italiana. Ci sono varie strade a seconda dell'essere nati in Italia o all'estero, essere minorenni, essere stati adottati da cittadini italiani, avere tra i 18 e i 19 anni e avere più di 19 anni. Ecco le differenti casistiche, schematizzate nelle due infografiche a fine capitolo "Sei nato in Italia?" e "Non sei nato in Italia?"

Cittadinanza per minorenni

I minorenni non possono fare domanda di cittadinanza italiana. Possono diventare cittadini però a seguito dell'ottenimento della cittadinanza di uno e entrambi i genitori e in caso vengano adottati da genitori italiani.

Cittadinanza italiana per i neo diciottenni nati in Italia (art. 4 l. 91/1992)

La Legge riconosce il diritto di diventare cittadino italiano a chi è nato in Italia da genitori stranieri al compimento del 18° anno di età e ha mantenuto ininterrottamente la residenza legale sul territorio italiano, presentando una dichiarazione di volontà all'Ufficio di Stato Civile del proprio Comune di residenza.

La dichiarazione di volontà è un documento in cui il giovane dichiara di voler diventare cittadino italiano.

Entro 120 giorni dalla dichiarazione, l'Ufficio di Stato Civile del proprio Comune di residenza verifica la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per l'ottenimento della cittadinanza. La dichiarazione di volontà dev'essere manifestata tra i 18 anni e entro il compimento del 19° anno di età del giovane richiedente.

Mancata espressione di volontà entro il 19° anno di età Lo straniero nato e residente in Italia fino al compimento del 18° anno, che, informato dal Comune di residenza, non ha fatto domanda di cittadinanza entro il 19° anno di età, potrà presentare richiesta di cittadinanza italiana per residenza (art. 9 l. 91/1992). La domanda da compilare è "Lett. a, 3 anni di residenza legale per chi è nato in Italia". A differenza della domanda presentata entro il 19° anno di età, è necessario che siano rispettati tutti i requisiti della domanda di cittadinanza per residenza art. 9 l. 91/92. Inoltre, si tratta di una concessione dello Stato e non di un acquisto di diritto. Nel caso in cui si dimostri che il Comune di residenza non abbia informato tempestivamente il giovane neomaggiorenne, gli è riconosciuto il diritto di diventare cittadino italiano presentando la dichiarazione di volontà.

Minore convivente con genitore che diventa cittadino italiano (art. 14 l. 91/1992)

Se sei minorenne e convivi stabilmente con il genitore divenuto cittadino italiano, acquisti automaticamente la cittadinanza per effetto di legge. La convivenza deve essere stabile, effettiva, non interrotta e documentata (art. 12 D.P.R. 572/1993). Nel caso in cui il minore non sia nato in Italia è necessario produrre l'atto di nascita tradotto e legalizzato.

Maggiorenne con genitore straniero naturalizzato italiano Se sei maggiorenne e risiedi in Italia da almeno 5 anni è possibile presentare la richiesta di cittadinanza in base al modello B (ai sensi dell'art. 9, lett. B legge n. 91/1992). In tal caso è necessario che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di naturalizzazione (cioè dalla data del giuramento) del genitore.

CITTADINANZA ITALIANA E GIOVANI: MINORENNI, NEO DICIOTTENNI ED ALTRI CASI PARTICOLARI

Cittadinanza per adozione (art. 3 legge n. 91/1992)

Si ha **cittadinanza per adozione nei casi in cui**

- il minore straniero venga adottato da un cittadino italiano con provvedimento emesso dalla competente Autorità italiana
- la sentenza di adozione sia pronunciata all'estero e in seguito ad essa sia data esecuzione con un dispositivo del Tribunale dei Minori, che invia all'ufficiale di stato civile competente sentenza di adozione che viene trascritta nei registri di stato civile e annotata nell'atto di nascita

La cittadinanza decorre dal momento in cui il provvedimento di adozione diventa definitivo (art. 26 c. 5 l. 184/1983). Bisogna rivolgersi all'Ufficio di Stato Civile del proprio Comune di residenza.

Cittadinanza italiana per chi è nato all'estero

Coloro che sono arrivati in Italia da minorenni, ma sono nati all'estero, possono chiedere la cittadinanza italiana una volta raggiunta la maggiore età, seguendo l'iter della cittadinanza per residenza.

Abbiamo dedicato sul sito della Prefettura di Verona, una sezione specifica sulle problematiche più comuni incontrate dai più giovani nell'affrontare l'iter della domanda di cittadinanza per residenza e, alla fine guida, i 5 preziosi consigli per i più giovani.

CITTADINANZA ITALIANA E GIOVANI: MINORENNI, NEO DICIOTTENNI ED ALTRI CASI PARTICOLARI

→ DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER I NEO DICIOTTENNI

I neo diciottenni nati ed ininterrottamente residenti in Italia dovranno rivolgersi al proprio Comune di residenza con:

- passaporto (o documento di identità del paese di origine, se cittadini comunitari) in corso di validità
- permesso di soggiorno individuale (o attestato di soggiorno, se cittadini comunitari)
- ogni idonea documentazione (es. certificati di frequenza scolastica, certificati di vaccinazione, ecc.), utile a dimostrare la regolare permanenza in Italia dalla nascita alla maggiore età;
- pagamento del contributo obbligatorio di € 250,00 Ministero dell'Interno.

È opportuno informarsi preventivamente presso il Consolato del proprio Paese di origine circa la possibilità della doppia cittadinanza.

Documentazione necessaria per i neo diciottenni

Cittadinanza per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione

È cittadino italiano il minore che viene riconosciuto come figlio da un cittadino italiano o che è dichiarato figlio di un cittadino italiano da parte di un giudice (art. 2.1 legge n. 91/92). L'acquisizione di cittadinanza di minorenni a seguito di riconoscimento di filiazione è automatica. L'istanza di riconoscimento di filiazione deve essere presentata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune (non necessariamente il Comune di residenza), da parte del genitore italiano, durante la minore età del giovane, allegando l'Atto di nascita tradotto e legalizzato.

In caso il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 12.10.1993, n. 572 la dichiarazione di elezione della cittadinanza di cui all'art. 2.2 della legge deve essere corredata dei seguenti atti da presentare al Comune:

- atto di nascita (ai fini dell'esatta individuazione dell'interessato);
- atto di riconoscimento o copia autenticata della sentenza con cui viene dichiarata la paternità o la maternità.

Esempio: Kevin, figlio minorenne di Iona (cittadina straniera) è stato riconosciuto dal giudice come figlio di Mario (cittadino italiano). Perché a Kevin venga riconosciuta la cittadinanza italiana, Mario deve presentare al Comune l'istanza di riconoscimento di filiazione allegando l'Atto di nascita tradotto e legalizzato.

Titolo di soggiorno aggiornato

Può capitare che durante l'iter per la richiesta di cittadinanza ci sia la necessità di rinnovare o aggiornare il permesso o carta di soggiorno. Questo passaggio è fondamentale. Come per tutti i permessi di soggiorno la procedura viene seguita dalla Questura che ha competenza territoriale. È bene procurarsi ed inviare per tempo la documentazione necessaria (es. Kit postale) e prenotare l'appuntamento.

SECONDE GENERAZIONI: LA ROAD MAP PER LA CITTADINANZA ITALIANA

IN ITALIA E I TUOI GENITORI SONO STRANIERI

Sei ancora
minorenni

Devi aspettare di
compiere 18 anni

Stai per compiere
18 anni

Informati presso il tuo
comune di residenza

Hai più di 18 anni

Esprimendo la volontà di
diventare cittadino italiano
PRIMA DEI 19 ANNI

DIVENTI
CITTADINO ITALIANO
IN BREVE TEMPO

Controlla di avere
gli altri requisiti
(Lingua e redditi)

PRESENTA DOMANDA DI CITTADINANZA PER RESIDENZA SU:
portaleservizi.dici.interno.it

DOVE SEI NATO?

ALL'ESTERO

Almeno uno
dei tuoi genitori
è nato italiano

Sei stato adottato

Entrambi i genitori
sono stranieri

SEI CITTADINO
ITALIANO DALLA
NASCITA

Quando eri
minorenni

Quando eri
maggiorenni

Almeno uno dei 2
è diventato italiano

SEI CITTADINO
ITALIANO
DALL'ADOZIONE

Quando eri
maggiorenni

Quando eri
minorenni

Se hai 5 anni di residenza

Se convivi stabilmente
con il genitore da almeno
5 anni dal suo giuramento

SEI DIVENTATO
CITTADINO ITALIANO
CON IL TUO GENITORE

Procurarsi tutta la documentazione necessaria e corretta è il primo step necessario, e può richiedere molto tempo e denaro. Vi conviene fare alcune verifiche prima di pensare alla domanda di cittadinanza!

Prima della presentazione della domanda, è fondamentale verificare che le generalità e i dati (cognome, nome, luogo e data di nascita) presenti sui certificati esteri (esempio il certificato di nascita) siano uguali tra loro e coincidano perfettamente con quelli del passaporto e dei documenti italiani (carta identità, titolo/attestazione di soggiorno). In caso di discordanze è necessario produrre **un'attestazione di esatte generalità** rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico/Consolare, in Italia, del Paese di appartenenza, e poi legalizzata presso l'Ufficio legalizzazioni della Prefettura. Tale dichiarazione deve certificare che i nominativi presenti nei documenti si riferiscano tutti alla stessa persona fisica e deve indicare l'esatto cognome, nome, luogo e data di nascita.

Residenza

La residenza deve essere **legale, ininterrotta e attuale** fino al momento del giuramento. Prima di presentare la domanda verifica tu stesso – presso l'anagrafe del Comune di residenza – di non avere avuto interruzioni o cancellazioni per "irreperibilità".

Residenza, domicilio e soggiorno Nel linguaggio comune spesso domicilio, residenza e soggiorno regolare sono confusi: per la legge non è così.

Domicilio: luogo in cui la persona stabilisce il centro dei suoi affetti e dei suoi interessi.

Residenza: luogo in cui la persona ha dimora abituale (ovvero in cui abita ed esercita in via continuativa la sua vita privata). È registrata presso l'Ufficio anagrafe del Comune dove la persona ha la dimora abituale, compilando un'apposita dichiarazione. Alla registrazione formale segue un accertamento da parte della polizia municipale per verificare se effettivamente il dichiarante risiede in quel luogo. Domicilio e residenza possono coincidere, ma non necessariamente.

Soggiorno regolare: si autorizza e/o riconosce attraverso il rilascio di un permesso di soggiorno da parte della Questura del territorio in cui la persona dimora.

Una volta presentata la domanda, i cambi di residenza, anche dovuti a matrimonio e convivenza, vanno segnalati via email alla Prefettura competente:

cittadinanza.prefvr@pec.interno.it

cittadinanza.pref_verona@interno.it

inserendo nell'oggetto il Codice K10/.

Spostamenti fuori dal territorio italiano Eventuali assenze temporanee dal territorio italiano per motivi di studio, lavoro, assistenza alla famiglia di origine o cure mediche, non sono pregiudizievoli ai fini dell'accoglimento della domanda di cittadinanza, purché si mantenga in Italia la residenza legale ed il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. Le motivazioni degli spostamenti devono essere comprovate con documentazione idonea da allegare all'istanza. Mentre un periodo di interruzione (per esempio per un trasferimento della residenza all'estero) comporta il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza (Per esempio vedi i casi di domanda per residenza).

Attenzione se il cambio di residenza coincide con l'uscita dal nucleo familiare di origine, potrebbe cambiare il modo in cui viene calcolato il reddito. Prima di cambiare l'indirizzo di residenza legale, è quindi consigliabile verificare di poter continuare a soddisfare il requisito reddituale. Il cambio di abitazione non implica necessariamente il cambio di residenza. Con il matrimonio o unione civile si crea un nuovo nucleo familiare e di conseguenza cambia il reddito minimo necessario. Il coniuge/partner riconosciuto può concorrere ad integrare il reddito.

Certificato di nascita

Il certificato di nascita del paese di origine deve essere legalizzato e munito di traduzione legalizzata. Non è necessaria la traduzione se il documento rilasciato da uno Stato aderente alla Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976, è redatto su modello plurilingue.

Il certificato di nascita, così come tutti quelli che attestano stati e fatti non soggetti a modificazioni (es: nascita e morte) non ha scadenza, ha quindi validità illimitata. Per le donne che, a seguito di matrimonio, hanno acquisito il cognome del coniuge, è necessario che il certificato contenga sia il cognome da nubile che quello da sposata, oppure quantomeno documentazione che attesti il cambio di cognome (es: certificato di matrimonio, certificato di divorzio, ecc.). Nei casi di patronimico (nome o cognome derivato dal nome del padre per mezzo di un suffisso) il decreto di concessione della cittadinanza conterrà le generalità come riportate nel certificato di nascita.

Certificato di nascita

Il certificato penale dev'essere rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine, e degli eventuali ulteriori Paesi di residenza. Deve essere inoltre tradotto e legalizzato o essere redatto secondo il modello plurilingue. Il certificato penale ha validità di 6 mesi, decorrenti dalla data di rilascio.

Attenzione! Il certificato penale non è il casellario giudiziario italiano.

Se sei entrato in Italia prima del 14° anno di età non è necessario produrre il certificato penale del tuo Paese di origine. L'ordinamento italiano non riconosce la punibilità dei minori di 14 anni (art. 98 cp).

APPROFONDIMENTI → DOCUMENTAZIONE

Certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana

Per poter richiedere la cittadinanza italiana è necessario essere in possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana, è richiesto come minimo il livello L2/B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza della lingua (QCER).

Per dimostrarlo, all'atto della presentazione della domanda, bisogna essere in possesso di uno dei seguenti:

- **titolo di soggiorno di lungo periodo UE o CE**, in corso di validità;
- **titolo di studio** rilasciato da un Istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero riconosciuto dal MIUR o dal Ministero degli Affari Esteri;
- **certificazione linguistica del livello L2/B1 del QCER** rilasciata da uno dei 4 Enti Certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri:
 - Università degli studi di Roma Tre;
 - Università per stranieri di Perugia – CELI;
 - Università per stranieri di Siena – CILS;
 - Società Dante Alighieri – PLIDA;
- **accordo di integrazione** di cui all'art. 4 bis del T.U. di cui al D. Lgs. 286/98 (di cui bisogna indicare gli estremi).

È VALIDO

Diploma di Scuola Secondaria di primo e secondo grado

Diploma di laurea universitaria

Permesso di soggiorno di lungo periodo
UE o CE in corso di validità

Certificazione linguistica del livello L2/B1 del QCER

Accordo di integrazione

NON È VALIDO

Certificato di qualifica professionale

Certificato di formazione professionale

La sola iscrizione ad un corso
di studi universitario o esami
universitari di lingua italiana

Attestato di soggiorno permanente

Titoli rilasciati da istituti esteri non riconosciuti dal MIUR.



Titolo di soggiorno



Titolo di studio

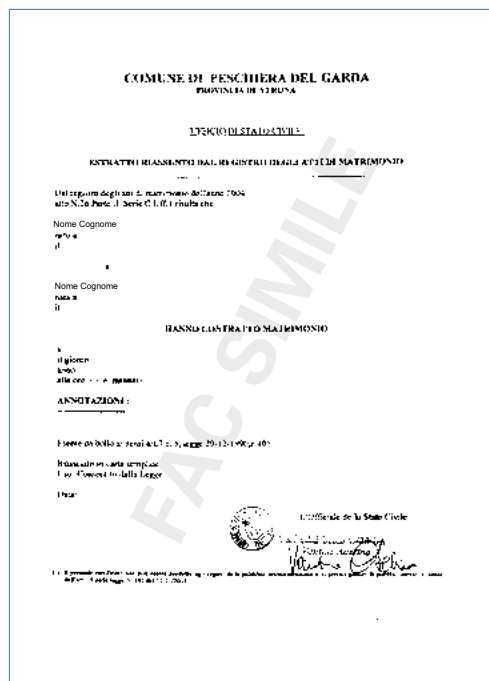


Accordo di integrazione

Certificati di matrimonio e unione civile

Matrimonio/unione civile celebrato in Italia

Il certificato di matrimonio/unione civile va richiesto agli sportelli dei Servizi Demografici del Comune dove è stato celebrato, o presso gli uffici dei Comuni dove gli sposi avevano la residenza al momento del matrimonio/unione. L'atto integrale di matrimonio/unione civile viene rilasciato dal Comune italiano se il certificato è stato trascritto nel Comune di residenza.



Matrimonio/unione civile celebrato all'Estero

Il matrimonio/unione civile celebrato all'estero tra un cittadino italiano e un cittadino straniero, per essere valido in Italia dev'essere trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza del coniuge italiano. La trascrizione può essere richiesta dall'interessato o dall'Autorità Diplomatica o Consolare.

Documenti da presentare

- Atto di matrimonio/unione civile in originale con traduzione ufficiale e legalizzazione. La legalizzazione non riguarda solamente l'atto, ma anche la firma del traduttore. Se l'atto è stato formato in un Paese aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, è esente dalla legalizzazione ma dovrà essere munito del timbro "Apostille";
- Atto di matrimonio/unione civile redatto su modello plurilingue se è stato formato in uno Stato aderente alla Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976;
- Richiesta di trascrizione con marca da bollo da € 16,00 (ad eccezione delle richieste di trascrizioni degli atti di stato civile che autorità, pubblici funzionari e ministri di culto sono tenuti a trasmettere agli uffici di stato civile);
- Documento di identità.

A) Procedure per la legalizzazione

Per poter utilizzare in Italia documenti esteri è necessario legalizzarli attraverso una procedura che consente di attribuire validità.

La legalizzazione è una procedura tramite la quale si attesta ufficialmente la qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato un atto e l'autenticità della sua firma.

Le firme sui certificati formati all'estero da autorità estere devono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche/consolari italiane competenti per lo Stato di provenienza.

La Prefettura provvede invece alla legalizzazione delle firme sugli atti e documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia.

Esistono casi in cui l'obbligo della legalizzazione è sostituito da altre procedure (*Apostille*) o da esenzioni stabilite da leggi o da accordi internazionali. L'*Apostille* è una prassi consentita soltanto per i documenti dei cittadini dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 "relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri". Essa è una specifica annotazione apposta da parte di un'Autorità del Paese che ha rilasciato il documento sotto forma di timbro, foglio allegato, adesivo o altro ancora.

È disponibile inoltre una guida alle forme di legalizzazione e traduzione richieste per l'utilizzo in Italia dei documenti necessari per la richiesta della cittadinanza italiana (cosiddetta Supertabella), a seconda dello Stato di provenienza.

B) Traduzioni

Gli atti ed i documenti esteri, devono essere, inoltre, correttamente tradotti in lingua italiana.

All'estero:

- presso le sedi diplomatiche italiane tramite un interprete accreditato, se nel Paese che ha emesso il documento non esiste la figura del "traduttore giurato". La versione italiana dovrà riportare il timbro "per traduzione conforme";
- nei Paesi dove, invece, la figura giuridica del "traduttore giurato" esiste, la conformità può essere attestata dal traduttore stesso, la cui firma verrà successivamente legalizzata dall'Ufficio Consolare.

In Italia:

La traduzione degli atti e documenti in italiano non è di competenza della Prefettura. I documenti scritti in una o più lingue straniere possono essere tradotti in italiano tramite traduzione effettuata:

- da un "traduttore giurato" autorizzato dal Tribunale;
- da chiunque conosca la lingua in cui è redatto il certificato, ad eccezione dell'interessato e di chi è presente nello stesso documento

C) Cosa fare per legalizzare i documenti che ricadono sotto la competenza della Prefettura

La documentazione da legalizzare ed apostillare può essere presentata per posta ordinaria, raccomandata, o via corriere alla Prefettura di Verona. Il plico deve contenere le eventuali marche da bollo necessarie e una busta preaffrancata ed indirizzata al destinatario.

Prefettura-U.T.G. di Verona Ufficio Legalizzazioni
Via Santa Maria Antica n. 1 37121 - VERONA

A carico dell'interessato (mittente) anche la restituzione della documentazione mezzo raccomandata A/R. Per gli atti e i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera in Italia è necessario produrre, una marca da bollo da € 16,00.

La legalizzazione e l'*Apostille* di per sé non hanno scadenza mentre può averla l'atto o documento legalizzato o *apostillato*. Gli atti e documenti da apostillare devono avere il nominativo e la qualifica del firmatario indicati per esteso e devono avere impresso vicino alla firma il timbro indelebile dell'ente emittente in quanto la loro indicazione costituisce elemento obbligatorio dell'*Apostille*. Per informazioni e per comprovate urgenze relative alle procedure di legalizzazione scrivere cittadinanza.pref_verona@interno.it.

APPROFONDIMENTI

→ PROCEDURA: L'ITER

Come si presenta la domanda di cittadinanza



MINISTERO
DELL'INTERNO

La cittadinanza viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato su proposta del Ministro dell'Interno. La domanda va presentata online, autonomamente o con l'aiuto di un patronato, con credenziali SPID e dal portale del Ministero dell'interno link: <https://portaleservizi.dlci.interno.it/>.

Per tutte le funzionalità relative alla richiesta di cittadinanza italiana, l'utente seleziona il menu a tendina **CITTADINANZA**, dal quale potrà:

- compilare una nuova domanda di cittadinanza;
- associare una pratica;
- consultare e rispondere alle comunicazioni;
- consultare lo stato pratica.

Come presentare la domanda online

Cliccare su **Menù > Servizi > Servizi Online > Cittadinanza, invio > Vai al servizio**

Cliccate su **ENTRA CON SPID > Scegliere il proprio provider SPID dalla lista a tendina**

Una volta effettuato l'accesso, si clicca su **CITTADINANZA > Presentare la domanda**

Qui il richiedente, in base alla propria situazione potrà scegliere di compilare uno dei cinque modelli di domanda tra:

- Per i residenti in Italia:
 - MODELLO A (Art. 5) Richiesta per matrimonio o unione civile con cittadino italiano
 - MODELLO B (Art. 9.a, b, d, e, f - oppure Art.16) Richiesta per residenza
 - MODELLO C (Art. 9.c) Richiesta per servizio prestato alle dipendenze dello Stato italiano.
- Per i residenti all'estero:
 - MODELLO AE (Art. 5) Richiesta per matrimonio o unione civile con cittadino italiano
 - MODELLO CE (Art. 9.c) Richiesta per servizio prestato alle dipendenze dello Stato.

APPROFONDIMENTI

→ PROCEDURA: L'ITER

Come si presenta la domanda di cittadinanza

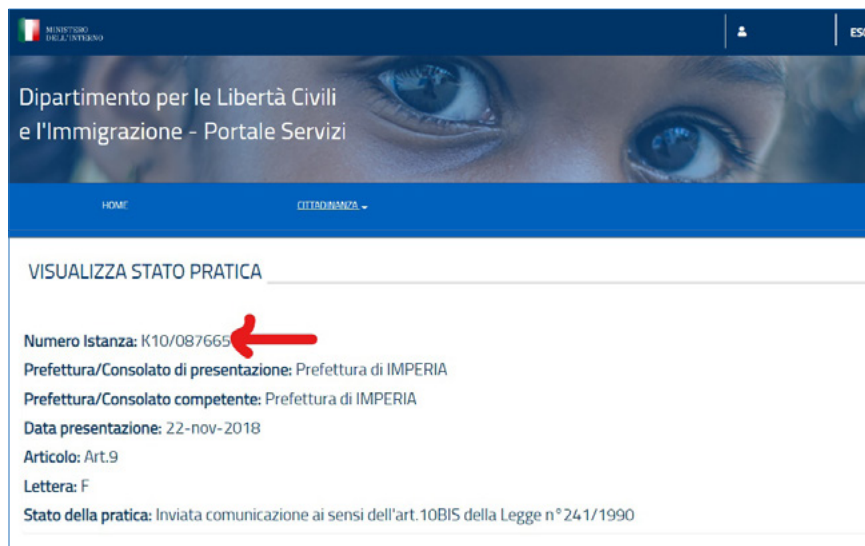
Si potrà poi modificare (allegati compresi), riprendere la compilazione della domanda da dove lasciata o eliminare la domanda finché quest'ultima non verrà inviata. Dopo l'invio, la domanda non sarà più modificabile.

Per un supporto alla compilazione della domanda l'utente può scaricare "I manuali per la compilazione della domanda online".

L'iter prevede che l'ufficio cittadinanza dalla Prefettura competente esegua un esame preliminare della domanda e della documentazione presentata. Ad ogni domanda dichiarata ammissibile verrà associato un codice di pratica, così detto K10 per residenza e K10/C per matrimonio, consultabile online nella sezione personale del richiedente.

Non dimenticare il codice K10-K10/C

La ricevuta dell'invio telematico della domanda di cittadinanza italiana e l'assegnazione del K10 sono una prova dell'invio, ma non di ottenimento della cittadinanza.



Bollo e contributo con PagoPA

Dal 2022 l'imposta di bollo e il contributo di € 250,00 possono essere pagati tramite PagoPA, la piattaforma telematica per i pagamenti alla pubblica amministrazione. Il versamento deve essere fatto al momento della presentazione della domanda. L'utilizzo di questo nuovo sistema non è ancora obbligatorio, i richiedenti possono ancora presentare le ricevute di pagamento effettuate con altri sistemi (inserire la scansione del bollettino postale e gli estremi della marca da bollo).

Come si presenta la domanda di cittadinanza

Dopo l'invio della domanda, le informazioni sullo stato della pratica e le successive comunicazioni sono consultabili online al Portale Servizi cittadinanza nella sezione comunicazioni/stato pratica della propria area riservata alla quale si accede all'indirizzo con credenziali **SPID** e il codice K10 o K10/C o anche mediante l'applicazione **IOAPP**.

Verificare che l'e-mail inserita sia attiva e consultarla periodicamente! Per problemi di natura tecnica bisogna rivolgersi all' "Help Desk" del Portale Servizi Cittadinanza, non alla Prefettura.

LE FASI DELLA DOMANDA DI CITTADINANZA

Come si vedono sul portale del Ministero dell'Interno

FASE 1-2

Sono in corso verifiche istruttorie sugli elementi acquisiti relativi a chiarimenti e integrazioni con altri uffici coinvolti nel procedimento

Questa fase rappresenta l'inizio dell'iter. L'amministrazione verifica la correttezza e completezza dei documenti presentati e la situazione attuale e concreta (reddito, residenza, situazione penale anche dei familiari, ecc.) del richiedente. L'esito di questa fase può essere l'accoglimento o il rigetto della domanda.

FASE 3

Sono stati acquisiti elementi istruttori e cognitivi, oggetto di necessari accertamenti utili alla definizione del procedimento

FASE 4

Sono stati acquisiti tutti gli elementi informativi necessari; la pratica è in fase di valutazione

Queste fasi rappresentano l'inizio delle valutazioni e dei pareri necessari dei vari uffici coinvolti nel procedimento amministrativo, ovvero la Prefettura, il Ministero dell'Interno, la Questura e i Carabinieri, il Ministero della Giustizia, il Dipartimento della pubblica Sicurezza.

FASE 5

La procedura relativa alla pratica in questione è conclusa e il relativo provvedimento è stato inviato agli Organi competenti per i conseguenti adempimenti e determinazioni

Questa fase indica che le valutazioni sono terminate e i vari pareri sono stati trasmessi agli organi competenti. Attenzione: non significa che la domanda è andata a buon fine, infatti il provvedimento potrebbe essere anche negativo a fronte dei pareri forniti dai vari uffici coinvolti.

FASE 6

L'istruttoria si è conclusa favorevolmente; è in corso di trasmissione il provvedimento di concessione alla Prefettura che ne curerà la notifica oppure Pratica definita; arriverà una comunicazione dall'ufficio competente.

Questa fase indica che la pratica di cittadinanza si è conclusa con esito positivo. L'ufficio competente si occuperà di comunicarlo all'interessato.

***PER LE RICHIESTE DI CITTADINANZA PER MATRIMONIO:**

Se il richiedente risiede all'estero, il decreto sarà inviato all'Autorità Consolare, se invece è residente in Italia verrà notificato dalla Prefettura.

FASE 7

Il giuramento

La prestazione del giuramento è una tappa finale fondamentale, che perfeziona l'acquisizione della cittadinanza. Se l'interessato non presta il giuramento entro 6 mesi dalla data di notifica, il decreto di concessione della cittadinanza non ha nessun effetto. Ciò vuol dire che decorso quel periodo, il decreto non avrà più validità e l'interessato dovrà ripresentare la domanda per la cittadinanza. Si diventa cittadini italiani il giorno successivo al giuramento. Verifica presso il tuo Comune di residenza le modalità di prestazione del giuramento.

Le fasi della domanda di cittadinanza

Preavviso di diniego "10bis"

Qualora, emergano dei motivi ostativi, ovvero dei motivi per cui la domanda di cittadinanza potrebbe non essere accolta, l'amministrazione deve comunicare in maniera tempestiva queste problematiche, secondo l'art. 10 bis della legge n. 241/1990, prima di adottare un provvedimento negativo. Un preavviso di diniego indica i motivi che potrebbero comportare il rigetto della domanda stessa e viene inviato all'interessato (attraverso il portale CIVES) o al suo legale rappresentante qualora questo fosse stato indicato nella domanda. Entro il termine di 10 giorni prorogabili, l'interessato ha la possibilità di trasmettere le proprie osservazioni ed eventuale documentazione per risolvere il problema. Trascorso questo periodo di tempo, se le problematiche non vengono risolte, l'Amministrazione emanerà un decreto di rigetto della domanda di cittadinanza, ovvero un provvedimento sfavorevole definitivo. Contro il decreto di rigetto si può procedere con un ricorso al TAR.

Effetto decreto di concessione

L'art. 10 della Legge 91/92 stabilisce che: "il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato".

Fac Simile 10bis


Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Area IV
Diritti Civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto d'asilo
K10/000000/Area IV Verona, 30 Agosto 2022
AL/1.A SIG/RA

OGGETTO Domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 91/1992.
Comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241 del 7.8.1990.

Si comunica che la domanda di cittadinanza, presentata il 1.12.2021, non può essere accettata per i seguenti motivi:

- la pratica risulta carente della seguente documentazione: alternativamente:
 - titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o privato in Italia o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
 - apposita certificazione per attestare la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del QCER, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai citati Ministeri: Università per gli Stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università di Roma Tre e della Società Dante Alighieri e della connessa rete nazionale e internazionale di istruttori ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi Dicasteri ed enti certificatori.

Premesso quanto sopra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della legge 241/90, la invitiamo a inviare, entro 10 giorni dalla notifica della presente comunicazione, la suddetta integrazione, mancanza della quale verrà adottato un provvedimento di inammissibilità della domanda di cittadinanza per incompletezza della documentazione.

Per mettersi in contatto con questo Ufficio la preghiamo di trasmettere ogni sua comunicazione all'indirizzo di posta elettronica sotto indicato e di indicare nell'oggetto della mail il numero della sua pratica K10/000000:
comunicazione_cittadinanza_prefvr@pec.interno.it

IL DIRIGENTE DELL'AREA IV
Viceprefetto
I

Le fasi della domanda di cittadinanza

Termini per la definizione del procedimento amministrativo

Originariamente (art. 3 del DPR 362/1994.), il termine per la definizione del procedimento amministrativo per la concessione della cittadinanza per residenza e, ovvero il termine entro il quale la pubblica amministrazione deve dare una risposta alla richiesta, era di 2 anni (settecento trenta giorni) dalla data di presentazione della domanda.

Con il Decreto Legge 113/2018 (c.d. decreto Salvini), tale termine è stato aumentato a 4 anni (quarantotto mesi), questo per tutte le domande non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore del decreto.

Successivamente, con il Decreto Legge n. 130 del 2020 si è passati nuovamente a 2 anni (ventiquattro mesi) estendibili al massimo a 3 anni (trentasei mesi), ma solo per le domande di cittadinanza che sono state presentate dopo il 20 dicembre 2020.

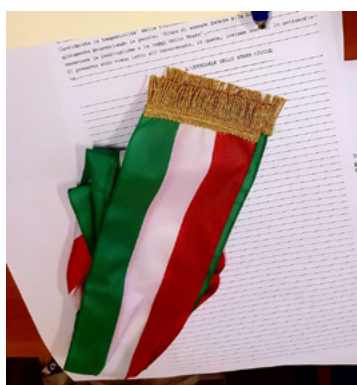
- **Domanda presentate prima del 5 ottobre 2018: 2 anni**
- **Domande presentate tra il 5 ottobre 2018 e il 20 dicembre 2020: 4 anni**
- **Domande presentate dopo il 20 dicembre 2020: 2 anni (estendibili a 3 anni)**

Tale termine può essere sospeso se la Pubblica Amministrazione ha la necessità motivata di acquisire informazioni, o documentazione integrativa.

Cosa può fare il richiedente in caso di ritardo nell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza?

Nel caso in cui trascorra inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il richiedente può chiedere l'intervento sostitutivo al Capo dell'Ispettorato Generale di Amministrazione. Sarà necessario inviare apposito modello e copia di un documento di identità all'indirizzo PEC iga@pec.interno.it.

Ulteriori informazioni sono disponibili alla seguente pagina web del sito del Ministero dell'Interno: Solo entro 1 anno dalla scadenza di tale termine – in caso di mancata risposta della pubblica amministrazione – si potrà fare ricorso al TAR Tribunale amministrativo per il Lazio (art. 31 e 117 cpa).



APPROFONDIMENTI

→ PERDITA, RIACQUISTO E CITTADINANZA MULTIPLA

Perdita

L.n.91/1992 art. 12.1, art. 12.3 e art. 3.3.

Il cittadino italiano può perdere la cittadinanza automaticamente o per rinuncia.

Perdita automatica

a) il cittadino italiano si arruola volontariamente nell'esercito di uno Stato estero o accetta un incarico pubblico presso uno Stato estero, o un ente pubblico estero/internazionale cui non partecipi l'Italia, nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano;

b) il cittadino italiano, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, presta servizio militare o svolge un incarico pubblico o acquista la cittadinanza di quello Stato;

c) al cittadino italiano -adottato- viene revocata l'adozione per fatto a lui imputabile, a condizione che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.

Rinuncia

L.n.91/1992 art. 11, art. 14 e art. 3.4

a) il cittadino italiano, che possiede anche la cittadinanza di un altro Paese e risiede all'estero, presenta una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana all'autorità diplomatica o consolare italiana del Paese di residenza. La perdita della cittadinanza italiana non è quindi conseguenza automatica dell'acquisto volontario di una cittadinanza straniera e/o del trasferimento della residenza all'estero (salvo il caso di perdita automatica in forza di accordi internazionali);

b) il cittadino diventato italiano, a seguito dell'acquisto della stessa da parte del genitore, al compimento del 18° anno, dichiara espressamente (con dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile o alla Rappresentanza consolare all'estero) di voler rinunciare alla cittadinanza italiana. Questo a condizione che sia in possesso di un'altra cittadinanza;

c) al cittadino italiano -adottato-, viene revocata l'adozione durante la maggiore età per fatto a lui non imputabile. Questo a condizione che sia in possesso di un'altra cittadinanza o che la riacquisti e che dichiari di voler rinunciare entro un anno dalla revoca;

Revoca

In caso di condanna definitiva per i reati previsti:

- **art. 407.2, lett a, n.4 del cpp** i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale;
- **art. 270-ter del cp** "Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270bis.";
- **art. 270-quinquies.2, del cp**, "Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies"

La revoca della cittadinanza italiana è adottata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati sopra elencati.

Riacquisto art.13 L n.91/1992

La cittadinanza italiana può essere riacquistata da parte di coloro che l'hanno perduta:

- se presti effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiari di volerla riacquistare;
- se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, dichiari di volerla riacquistare;
- se dichiari di volerla riacquistare ed abbia stabilito, o stabilisca, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio italiano;
- dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio italiano, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
- se, avendola perduta, per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato/ente pubblico estero/ente internazionale, o il servizio militare per uno Stato estero, dichiari di volerla riacquistare. Sempre che abbia stabilito la residenza da almeno 2 anni nel territorio italiano e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare.

La dichiarazione di riacquisto della cittadinanza italiana viene effettuata presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza.

Doppia/multipla cittadinanza

La Legge italiana consente la doppia/multipla cittadinanza. Significa che quando si diventa cittadini italiani non è necessario rinunciare alla cittadinanza del proprio Paese di origine; e inoltre, l'acquisto volontario anche della cittadinanza di un Paese estero e il trasferimento in tale Paese della residenza non comporta la perdita automatica della cittadinanza. Tuttavia, alcuni Paesi non permettono il mantenimento della doppia/multipla cittadinanza, quindi se si è interessati a non perdere la cittadinanza del Paese di origine sarà necessario chiedere informazioni al Consolato competente.

12 COSE IMPORTANTI DA NON DIMENTICARE!

- 1 Prima di procedere con la richiesta di cittadinanza controlla di avere tutti i documenti necessari. Procurarsi tutta la documentazione necessaria e corretta può richiedere molto tempo e denaro
- 2 Il certificato penale non è il casellario giudiziario italiano! Scade dopo 6 mesi dalla data di emissione e deve essere valido quando invii la domanda.
- 3 Se sei cittadino comunitario devi comunque presentare un certificato attestante la conoscenza di lingua italiana. Non è sufficiente l'attestato permanente!
- 4 Richiesta di cittadinanza per matrimonio: ricordati preventivamente di registrare sempre l'atto di matrimonio nel Comune di residenza
- 5 Possono contribuire al tuo reddito anche i redditi dei familiari conviventi se sono presenti sul tuo stato di famiglia
- 6 Se sei un rifugiato o apolide: in sostituzione del certificato di nascita e quello penale, puoi produrre un atto di notorietà in Tribunale alla presenza di 2 testimoni
- 7 Durante la presentazione della domanda online ricordati di salvare ogni passaggio, le informazioni non salvate andranno perse
- 8 Hai cambiato residenza? Comunicalo via e-mail alla Prefettura
- 9 Hai cambiato e-mail? Comunicalo all'Help Desk
- 10 Controlla spesso la tua area riservata del Portale Servizi cittadinanza e l'e-mail per vedere se ci sono comunicazioni!
- 11 E soprattutto, non dimenticare il codice K10!
- 12 Per ottenere la cittadinanza ci sono dei requisiti: devono esserci fino al momento del giuramento!

... E PER I GIOVANI: 5 CONSIGLI

1

Se sei entrato in Italia prima del 14° anno di età non è necessario produrre il certificato penale del tuo Paese di origine.

2

Hai fatto domanda di cittadinanza per residenza e vuoi andare a vivere da solo? Se cambi residenza, controlla di avere i redditi personali sufficienti e di non aver bisogno di integrazioni di reddito di altri componenti della famiglia. Il cambio di abitazione non implica necessariamente il cambio di residenza.

3

Hai fatto domanda di cittadinanza per residenza e vuoi andare a fare l'Erasmus? Controlla di avere tutta la documentazione che attesti il tuo periodo all'estero.

4

Sei nato in Italia e sei ancora minorenne? Ricorda che a 18 anni puoi esprimere la volontà di diventare cittadino italiano ma puoi farlo solo fino al compimento dei 19 anni.

5

È importante avere il permesso di soggiorno, anche se di lungo periodo, aggiornato!

